

**IL POST
BREXIT: le
novità
doganali nei
rapporti
commerciali
con il Regno
Unito**



The INTERNATIONAL
PROPELLER CLUB

Port of Taras



The INTERNATIONAL
PROPELLER CLUB

TO PROMOTE, FURTHER AND SUPPORT
MERCHANT MARINE TRANSPORTATIONS AND
COMMUNICATIONS, TO PROMOTE COMMERCE,
PUBLIC RELATIONS AND CULTURAL EXCHANGES



Port of Milan

webinar 17 giugno, 2021

Avv. Carla Mellea

**Taranto, Piazza Bettolo, 3
Milano, Via S. Maria Valle, 3/a
avv.carlamellea@gmail.com
www.lmnadvocati.it**

L'ACCORDO DI ORIGINE PREFERENZIALE UE - UK

**24 dicembre
2020**

Bozza di
accordo UE_UK

**30 aprile
2021**

Ratifica
Accordo

Con la Brexit il Regno Unito è uscito dall'Unione europea ed è divenuto un «paese terzo»

UK non è più parte del mercato unico e dell'unione doganale dell'UE, rinunciando così a tutti i vantaggi che l'appartenenza ad essa comporta

I VANTAGGI DI APPARTENERE ALL'UNIONE DOGANALE



- la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra i paesi Membri



- l'eliminazione delle formalità doganali e dei dazi negli scambi commerciali tra i Paesi aderenti



- l'adozione di una tariffa doganale comune per l'importazione di beni dai paesi terzi.

COME CAMBIA IL MODO DI OPERARE

le **operazioni commerciali** che UK intrattiene con i paesi Membri dell'UE si configurano ora come **importazioni ed esportazioni**

l'**obbligo di assolvimento delle procedure doganali** all'entrata o all'uscita dall'UE:
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE

Controllo della dichiarazione dalla dogana
Accettazione della dichiarazione prima che la merce possa essere svincolata e immessa nel circuito commerciale.

applicazione della **fiscalità doganale** e di eventuali **misure di politica commerciale**

LA TASSAZIONE DELLE MERCI NEGLI SCAMBI UE/UK

L'istituzione di una **zona di libero scambio** tra UE e UK ha **eliminato i dazi doganali** e le quote di importazione, **ma ha mantenuto l'obbligo di rispettare le procedure doganali** per le operazioni di importazione ed esportazione.


le merci cedute da un **operatore italiano UE** ad un **soggetto UK** costituiranno cessioni all'esportazione e sono **operazioni non imponibili ai fini IVA**

Le merci provenienti dal **Regno Unito** costituiranno **importazioni imponibili ai fini IVA**

**TASSAZIONE DELLE
MERCİ
ALL'IMPORTAZIONE
ED
ALL'ESPORTAZIONE
TRA UE E UK**

NUOVE ESIGENZE DEGLI OPERATORI ALLA LUCE DELL'ACCORDO UE - UK

- le nostre esportazioni riguardano **vari settori, l'agrifood, le auto, la moda e l'arredamento, il vino**
- Delle oltre centomila imprese italiane interessate dalla Brexit circa il 40% non ha mai effettuato operazioni doganali.



- 1) **necessità di formazione in materia doganale** in particolare per regole e obblighi doganali connessi alla origine preferenziale dei prodotti.
- 2) **verificare necessità nuovo codice EORI rilasciato da uno Stato membro dell'UE;**
- 3) **adeguare i fattori produttivi e le catene di approvvigionamento** per conseguire l'origine preferenziale necessaria per le esenzioni daziarie previste dall'accordo.

IL CODICE EORI ECONOMIC OPERATOR REGISTRATION AND IDENTIFICATION

È il codice di registrazione e identificazione dell'operatore da parte delle autorità doganali



consente agli agenti doganali di identificare velocemente gli operatori economici.

Ogni Stato membro attribuisce un codice EORI a

- soggetti stabiliti sul proprio territorio;
- soggetti dei Paesi Terzi, non stabiliti nell'UE che devono svolgere nel territorio U.E. un'operazione rilevante ai fini doganali.

dovranno acquisire un codice EORI EU dalle autorità doganali dello Stato membro con il quale devono relazionarsi:

gli operatori UK che intendono intraprendere con l'UE rapporti commerciali

gli operatori che possedevano un codice EORI attribuito dall'autorità doganale del Regno Unito ora non più valido nell'Unione

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DERIVANTI DALL'ACCORDO UE - UK

- Sono vietati i dazi doganali su tutte le merci originarie dell'altra parte. Dazi e quote di importazione vengono azzerati per i prodotti che, sulla base di determinate regole, risultino originari dei paesi partner

L'agevolazione daziaria sarà riconosciuta previa **PROVA** da parte dell'operatore **importatore** dell'origine preferenziale della merce.



RICHIESTA DEL TRATTAMENTO DAZIARIO AGEVOLATO

- La richiesta di trattamento tariffario preferenziale **deve essere contenuta nella dichiarazione doganale di importazione** **presentata dalla parte importatrice**, con la quale deve essere fornita alla autorità doganale **l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore** e la **documentazione**, fornita dall'esportatore all'importatore, che attesta l'originarietà della merce, cioè che il prodotto e i materiali utilizzati nella sua produzione sono originari.

LE AGEVOLAZIONI DOGANALI DERIVANTO DALL'ACCORDO UE - UK

ACCORDO UE - UK

1. L'attestazione di origine è rilasciata dall' esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento (AUTOCERTIFICAZIONE).
L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite;
2. Per l'export da UK verso UE le imprese possono utilizzare il codice EORI EU per autocertificare l'origine preferenziale dei prodotti;
3. Per l'export dall'UE verso UK è prevista l'iscrizione al REX (non necessaria per spedizioni inferiori a € 6.000,00)

REGOLAMENTO UE 952/2013

per la prova dell'origine unioniale l'esportatore DEVE conseguire il certificato EUR 1, rilasciato dall'Agenzia delle Dogane, previa istanza dell'esportatore.

- L'iscrizione al SISTEMA REX permette:**
1. L'AUTOCERTIFICAZIONE in fattura dell'origine preferenziale della merce;
 2. di evitare i tempi di attesa per ottenere il certificato EUR 1

OBBLIGHI DELL'IMPORTATORE E DELL'ESPORTATORE

- **L'importatore** che presenta richiesta di trattamento preferenziale **ha l'obbligo di conservare per un minimo di tre anni** la seguente documentazione:
 1. se la richiesta era basata su un'attestazione di origine, **l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore;**
 2. se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, **tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.**
- **L' esportatore** che abbia rilasciato un'attestazione di origine **conserva, per un minimo di quattro anni** dal rilascio dell'attestazione, **una copia dell'attestazione di origine** e di **tutte le altre registrazioni** che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.

LE VERIFICHE DELLA AUTORITÀ DOGANALE

L'autorità doganale può fare controlli al fine di verificare se un prodotto è originario, mediante una richiesta di informazioni all'importatore che ha richiesto il trattamento preferenziale

Le informazioni riguardano l'**attestazione di origine** e le informazioni in merito a **valore, peso e processo di produzione** del prodotto finale e di tutti i materiali non originari utilizzati

In attesa dei risultati della verifica l'Autorità doganale può decidere di **sospendere il trattamento preferenziale accordato** al prodotto, con la possibilità di svincolare il prodotto, previa adeguata garanzia.

RIFIUTO DI ACCORDARE IL TRATTAMENTO PREFERENZIALE

l'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale:

- (i) se l'importatore non ha risposto, entro tre mesi, alla richiesta di informazioni
- (ii) se, essendo la richiesta di trattamento preferenziale basata su un'attestazione di origine, non è stata fornita un'attestazione di origine;
- (iii) se, essendo la richiesta di trattamento preferenziale basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, le informazioni fornite dall'importatore sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;

CONCLUSIONI

Il recesso del Regno Unito dall'UE, dal mercato unico e dall'unione doganale ha creato ostacoli al commercio e agli scambi transfrontalieri

Si è però giunti alla fine ad un accordo di libero scambio che permette alle merci inglesi di entrare nel mercato unico europeo senza alcun dazio e vincoli quantitativi e viceversa alle merci provenienti da paesi UE e dirette verso UK

L'accordo è importante perchè UE e Regno Unito hanno interessi comuni che vanno al di là dell'ambito strettamente commerciale e riguardano la sicurezza, la lotta al cambiamento climatico e la ricerca.